

**Legge 69/09 e novità nei servizi giudiziari**  
**A cura dottor Caglioti Gaetano Walter**  
**Dirigente Tribunale di Vibo Valentia**

La legge 18 giugno 2009 n 69 “ *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” ha comportato, e comporterà, nel prossimo futuro, riguardo quelle che sono le attività degli uffici giudiziari, una serie di modifiche sul *modus operandi* in materia di recupero delle spese processuali penali.

I non pochi problemi interpretativi dovuti più che alla novità legislativa al “ linguaggio ermetico” come al solito usato dal legislatore non hanno trovato una immediata e definitiva soluzione prova ne è il fatto che la circolare DAG 14/07/2009.0092331.U, Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia civile – , specificatamente si riferisce a “**Istruzioni preliminari**” alla nuova normativa.

Venendo nello specifico alla normativa e alla richiamata nota ministeriale le maggiori novità, per le cancellerie, introdotte attengono :

**A) procedimenti innanzi la Corte di Cassazione - iscrizione ed esenzione dall'imposta di registro**

con modifiche agli articoli 13 e 73 DPR 115/02, testo unico spese di giustizia, nei processi innanzi alla Corte di Cassazione è stato introdotto l'obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva, a quanto già dovuto a titolo di pagamento del contributo unificato, corrispondente all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari ( *cfr* art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 all'articolo 13 T.U. dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. *Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari*»; )

Gli importi di cui sopra vanno contabilizzati nei casi di prenotazione a debito della spesa.

Conseguentemente gli atti giudiziari della Corte di Cassazione sono esentati dall'imposta di registro ( *cfr* art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 all'articolo 73 T.U. è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. *I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione*”)

**B) attività connesse alla riscossione delle spese**

l' ufficio competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione viene individuato, a seguito della modifica, operata dall' art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69, del primo comma dell'articolo 208 DPR n. 115/02 , testo unico spese di giustizia, nell'ufficio presso il giudice dell'esecuzione.

Si è tornanti alla vecchia previsione di cui all'articolo 181 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) disposizione che era stata abrogata dall'art. 299 DPR 115/05 ( testo unico in materia di spese di giustizia) .

Per il processo civile, amministrativo contabile e tributario la competenza rimane quella dell'ufficio presso il magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione , il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo

### **C) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale**

introduzione , dopo il titolo XIV del DPR. 115/02, Testo Unico delle spese di giustizia, del titolo XIV-bis, articoli 73-bis e 73-ter , relativo alla “ *Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale*”

La registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Viene “*..quindi armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all'ufficio finanziario , eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale..*”, prevedendone la trasmissione alla definitività della sentenza la quale sarà trasmessa con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

La liquidazione dell'imposta di registro sarà effettuata quindi in unica soluzione conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato(  *cfr circolare ministeriale 14.7.2009*)

Riguardo la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato la trasmissione dovrà avvenire entro cinque giorni dal passaggio in giudicato ( art 73-bis per come introdotto dall'art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69.)

In tema di sentenza penale di condanna contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico **si ritiene** che, ai fini dell'esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva ( vedasi sentenza Corte Costituzionale n 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002- e circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I)

### **D) Recupero delle spese processuali**

È questa la parte dove maggiormente ha inciso la nuova normativa

Ai sensi dell'articolo 4 DPR 115/02 , testo unico spese di giustizia, le spese del processo penale sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e

di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 694 del codice di procedura penale e dell'art. 76 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231.

Definito il processo sorge l'obbligo del recupero delle spese anticipate e delle eventuali spese prenotate , queste ultime nel caso di azione civile nel processo penale e precisamente contributo unificato (art. 11 e 12 testo unico) e imposta di registro.

La nuova normativa in oggetto con la modifica all'articolo 535 codice di procedura penale, e in particolare l'abrogazione del comma 2 , sconvolge l'intero sistema del recupero basato sino al 4 luglio u.s. sulla " solidarietà" dell'obbligazione relativa al pagamento delle spese processuali a carico dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi.

Alla modifica della norma di rito segue consequenzialmente quella dell'articolo 205 Testo Unico Spese di giustizia DPR n. 115/2002 ( più che di modifica sarebbe esatto parlare di riscrittura dell'interno articolo) che nella sua riformulazione prevede il recupero delle spese processuali " *per intero, forfettizzato e per quota*"

Nello specifico all'articolo 205 T.U. sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;*

2) *i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

*«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.*

*2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;*

3) *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis ( sono le spese relative alle intercettazioni ndr), nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.*

*2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura*

*corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;*

L'eliminazione del vincolo di solidarietà comporta, come giustamente sottolineato dalla circolare ministeriale del 14 luglio 2009, che sia le spese anticipate che quelle forfettizzate e le eventuali spese prenotate vadano recuperate nei confronti di ciascun imputato condannato.

La locuzione “ recuperate nei confronti di ciascun imputato, senza vincolo di solidarietà” sia riguardo le spese recuperabili per intero che forfettizzato può dare luogo ad errate interpretazioni.

Al di là del venir meno del vincolo della solidarietà è logico che le spese anticipate e/o eventualmente prenotate vadano recuperate in relazione e limitatamente al loro importo per come prodotto, quantificato e riportato nel foglio notizie e non vanno, come erroneamente si potrebbe ritenere dalla lettura della norma , moltiplicate per il numero degli imputati.

A tal proposito la nota ministeriale del 14 luglio 2009 in oggetto e relativa alle Istruzioni preliminari alla legge 69/09 espressamente prevede “ *la quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni dell'articolo 535cpp.*

*Le spese devono essere, quindi, quantificate per intero e suddivise per quota, in parti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all'importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale, come riportato nel foglio notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati di cui la condanna si riferisce”.*

Venendo alle spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato in attesa del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del testo unico spese di giustizia si continueranno a recuperare negli importi previsti dalla normativa attualmente in vigore, in specie il decreto ministeriale 13 novembre 2002 n. 285 tabelle allegate A e B.

Continua a trovare applicazione, se pur con le opportune e consequenziali modifiche operate dalla nuova normativa, la circolare ministeriale Giust. del 26 giugno 2003 n. 9.

In particolare nell'annotazione sul registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito ( mod. 3/SG) in uso a partire dal 1 luglio 2003 ( previsto dall'art. 161 t.u spese di giustizia e adottato con decreto interministeriale del 28 maggio 2003, il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003) in presenza di più debitori si deve iscrivere una specifica partita per ciascun condannato con l'eventuale sanzione pecuniaria processuale , la quota relativa alle spese anticipate e a quelle eventualmente prenotate nonché l'importo relativo alle spese processuali forfettizzato.

Venuto meno il vincolo di solidarietà verrà conseguenzialmente meno l'obbligo per gli uffici di iscrizione di una specifica partita cumulativamente intestata a tutti i condannati

In relazione alle spese forfettizzate, in attesa della modifica prevista, continuano ad applicarsi, come precedentemente detto, gli importi di cui alle tabelle A e B annesse al decreto 13 novembre 2002 n. 285 del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero della Giustizia, e come stabilito nella richiamata circolare ministero giustizia n 9/03 *“per la quantificazione di tali spese forfettizzato...l'ufficio dovrà moltiplicare gli importi indicati dalle tabelle A e B annesse al citato decreto 285/02 per il numero degli imputati...”*

Nel silenzio della direttiva ministeriale del 14 luglio 2009, e in attesa di eventuali nuove disposizioni, è da ritenersi che anche i nuovi importi forfettizzati per come andranno a determinarsi con il decreto ministeriale previsto dal nuovo primo comma dell'articolo 205 DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, andranno recuperati in ragione del numero degli imputati condannati.

Sempre ai sensi della nuova normativa *“ Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo”*

Riteniamo inoltre mantengano la loro validità gli indirizzi ministeriali di cui alla già richiamata circolare 9/03 nel caso di sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati.

In tal caso l'ufficio di primo grado deve procedere all'attività di riscossione per gli importi relativi alle voci individuate dall'articolo 211 T.U. a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile.

Alla luce della nuova normativa per quest'ultimi andranno quantificate sia le spese recuperabili in misura fissa ( le c.d. spese forfettizzato , articolo 205, primo comma, Testo Unico spese di giustizia per come modificato dalla legge 69/09 ) sia le quote corrispondenti alle spese che devono essere recuperate per intero ( spese anticipate ed eventuali spese prenotate ai sensi degli articoli 205 T.U , 2° comma, e 205- quinquies Testo Unico spese di giustizia per come modificato dalla legge 69/09 )

Infine da ricordare che ai sensi dell'articolo 205-sexies *“ gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo”* ( in materia di adempimenti connessi alle formalità della trascrizione di provvedimenti aventi ad oggetto beni immobili dell'imputato vedi circolare Ministero Giustizia- Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I- del 14 maggio 2008)

### **E) riscossione mediante ruolo**

La legge 69/09 ha modificato gli articoli 227-bis e 227-ter T.U. procedendo al coordinamento con la procedura di riscossione oggetto della convenzione prevista dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 ( legge finanziaria 2008)

Ricordiamo che ai sensi del comma 367 della sopra richiamata legge “ *entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della Giustizia stipula con una società.....una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1 gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:*

*a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto dell'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;*

*b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;*

*c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo”*

l'articolo 67 della legge 69/09 riguardo quanto sopra ha operato le seguenti modifiche:

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

L'articolo 227 ter sopra richiamato nella nuova formulazione precisa la procedura di riscossione mediante ruolo per come già modificata dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

Fino alla stipula delle convenzioni le procedure relative all'iscrizione delle partite di credito e all'iscrizione a ruolo dei relativi importi avverranno secondo la normativa in vigore e alle direttive ministeriali impartite.

In sintesi nella riscossione delle spese per i procedimenti definiti dal 1 gennaio 2008 :

l'articolo 227 ter ( nella formulazione di cui alla legge. 133/2008) ha modificato la procedura di riscossione dalle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'articolo 212 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che :

a cura dell'agente della riscossione ( soggetto diverso dalla cancelleria) siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Con tale disposizione è stata, inoltre, eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'articolo 212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo.

Ai sensi della sopra richiamata normativa e della circolare Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - n. dg.DAG.29.09.2008.0128253.U che tra l'altro dispone“ *la disciplina della riscossione per come determinata della legge 133/2008 dovrà essere applicato nei termini indicati a tutti i provvedimenti resisi finora definitivi per i quali non sia stato ancora notificato dagli uffici giudiziari l'invito al pagamento e che fino alla data di stipula della convenzione previsto dall'art. 1, comma 367. legge n. 244/2007 gli Uffici recupero crediti dovranno procedere secondo*

la normativa in vigore anche al recupero dei crediti sorti dopo il 1 gennaio 2008 ” l’ufficio recupero crediti dovrà:

- 1) procedere al recupero delle somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi procedendo alla sola iscrizione degli stessi sul registro modello 3/SG, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore;
- 2) trasmettere i ruoli di cui al punto precedente specificando che per gli stessi non si è provveduto alla notifica dell’invito al pagamento in osservanza dell’articolo 227 ter del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, indicando che la richiesta di ruolo si riferisce alla procedura introdotta dagli articoli 227 bis e 227 ter introdotti dalla D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Nella trasmissione andrà utilizzato il “prospetto accompagnatorio minuta ruolo”( *vedasi circolare Min. Giust. DAG..03.03.2009.0031206.U*)
- 3) continuare ad applicare la previgente disciplina per i crediti per i quali sia stata già effettuata la notifica dell’invito al pagamento

I versamenti volontari inerenti ai pagamenti che i debitori possono effettuare prima che l’ufficio proceda alla richiesta di riscossione esattoriale potranno continuare ad essere effettuati utilizzando il modello di pagamento F23, con le medesime modalità attualmente in uso.

**F) pubblicazione sentenza**

è stata prevista la pubblicazione della sentenza penale sul sito internet del ministero della Giustizia,